



# Banca Popolare di Sondrio

## Foglio Informativo

### Sconto di portafoglio - Estero

Pagina 1 di 3

Edizione: 16/12/2020

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente \_\_\_\_\_

Indirizzo della filiale di riferimento \_\_\_\_\_

Numero di telefono della filiale di riferimento \_\_\_\_\_

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente \_\_\_\_\_

#### CHE COSA E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO - ESTERO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. La Banca acquista, in qualità di cessionaria, l'importo del credito, generalmente di natura commerciale, vantato dal cliente verso un proprio debitore, con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo del credito stesso.

Presupposto dello sconto è l'esistenza e la certezza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito.

Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate ecc.) fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria.

##### Sconto pro solvendo

Operazione di sconto dove il rischio di mancato o parziale pagamento del debitore ceduto rimane a carico del cedente. La cessione è di solito comunicata al debitore ceduto. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

##### **Principali rischi a carico del cliente** (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- **Rischio Insolvenza:**  
Se il debitore ceduto non paga, il cedente deve restituire alla Banca le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Il rischio di revocatoria degli incassi del debitore è a carico del cedente.
- **Rischio di cambio** (Variabilità del tasso di cambio):  
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.  
Per gli assegni/effetti in valuta estera il controvalore, espresso in euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta e potrà causare una perdita per il cliente soprattutto nel caso di addebito di insoluto.
- **Rischio smarrimento:**  
I titoli di credito viaggiano con rischio a carico del cedente. Pertanto in caso di smarrimento, furto o distruzioni degli stessi prima che pervengano al debitore, la Banca procederà al riaddebito al cliente.

##### Sconto pro soluto

Operazione di sconto dove il rischio del mancato o parziale pagamento del debitore ceduto, dovuto ad insolvenza, viene assunto dalla Banca nei limiti di quanto concordato con il cedente. La cessione è di solito comunicata al debitore ceduto. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una eventuale fonte di finanziamento.

##### **Principali rischi a carico del cliente** (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- **Rischio Insolvenza:**  
Nello sconto pro soluto il rischio dell'insolvenza del debitore è a carico della Banca. Il Cliente garantisce l'esistenza e la certezza dei crediti ceduti e quindi la loro esigibilità alla scadenza in conformità alle norme di legge applicabili (anche con riguardo al rischio di provvedimenti giudiziari che in ipotesi di asserite violazioni del contratto di fornitura da parte del Cliente incidano sul diritto di credito ceduto alla Banca. Il cedente si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del cedente.
- **Rischio di cambio** (Variabilità del tasso di cambio):  
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- **Rischio smarrimento:**  
I titoli di credito viaggiano con rischio a carico del cedente. Pertanto in caso di smarrimento, furto o distruzioni degli stessi prima che pervengano al debitore, la Banca procederà al riaddebito al cliente.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### **CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA**

A seguito dell'abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dello 0,90% a quelli forniti dal "Sistema Refinitiv (ex Reuters)". Presso i nostri sportelli il personale è a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.

|  |                        |                |
|--|------------------------|----------------|
| Spesa fissa per invio pratica all'Autorità preposta  | euro                   | 150,00         |
| Spesa fissa per gestione pratica AML (Anti money laundering)   | euro                   | 50,00          |
| Commissione suppletiva per esame e valutazione della documentazione relativa ad operazioni di incasso/pagamento e di "trade finance" con Paesi ad alto rischio e/o soggetti a misure restrittive/embarghi                        | minimo euro<br>massimo | 50,00<br>0,40% |
| Commissione suppletiva per esame, valutazione della documentazione e segnalazione all'autorità preposta per operazioni di incasso/pagamento e di "trade finance" rientranti nella normativa L. 185/90 e successive modificazioni | minimo euro<br>massimo | 50,00<br>0,40% |

**SCONTO IN EURO DI CONTO ESTERO E/O IN DIVISA ESTERA****Interessi debitori**

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| - Tasso debitore annuo nominale: | Parametro + spread   |   |
| - Parametro:                     | Fino a 12 mesi   | Oltre 12 mesi   |
|                                  | EURIBOR/LIBOR (London Interbank Offered Rate) riferito al periodo. Per le divise non trattate al LIBOR viene usata una quotazione equivalente  | Tasso Interbancario riferito al periodo, rilevato sui principali circuiti informativi (Refinitiv (ex Reuters), Bloomberg) |
| - Spread:                        | 8,00 punti percentuali   |   |
| - Divise estere trattate:        | USD, CHF, CAD, GBP, AUD, DKK, NOK, SEK, JPY.<br>Altre divise devono essere preventivamente concordate.   |   |
| - Modalità di calcolo:           | in relazione al numero effettivo dei giorni intercorrenti tra la data dell'operazione e quella di scadenza, aumentati dei giorni banca, sulla base di un anno di 365 giorni (365/365) per Sterlina Inglese, Dollaro Hong Kong, Nuovo Rublo Russo, Rand Sud Africa e di un anno di 360 giorni (365/360) per euro e altre principali valute.<br><br>Il calcolo viene eseguito nel rispetto dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) previsti dall'art.2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativi agli anticipi e sconti commerciali. Il TEGM può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ( <a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> ) |   |

**Commissioni e spese**

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| - Spese accensione pratica   | euro   | 15,00                            |
| - Commissione di impegno (commitment fee) da applicare qualora la documentazione per l'erogazione venga presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto:  | dallo 0,15% allo 0,5% dell'importo, a trimestre, in relazione al Paese del debitore, con minimo di euro  | 100,00                           |
| - Commissioni di intervento e/o di servizio:   | 0,20% dell'importo con un minimo di euro   | 4,00                             |
| - Commissioni d'incasso:   | 0,35% dell'importo con un minimo di euro   | 20,00 e un massimo di euro 70,00 |
| - Commissioni di accettazione:   | 0,35% dell'importo con un minimo di euro   | 20,00 e un massimo di euro 70,00 |
| - Commissioni di richiamo:   | 0,35% dell'importo con un minimo di euro   | 20,00 e un massimo di euro 70,00 |
| - Commissioni di insoluto:   | 0,35% dell'importo con un minimo di euro   | 20,00 e un massimo di euro 70,00 |
| - Commissione di protesto (in aggiunta alle spese di protesto):  | 0,50% dell'importo con un minimo di euro   | 20,00 e un massimo di euro 80,00 |
| - Recupero spese per interventi vari:  | per ogni intervento massimo euro   | 10,00                            |
| - Spese di corriere (per spedizione documenti in Italia e all'estero):   | tariffario DHL vigente, minimo euro  | 35,00                            |
| - Recupero oneri:  | è fatta salva la possibilità di recuperare gli eventuali oneri reclamati da corrispondenti e quelli di natura fiscale, nonché le perdite di "data valuta". |                                  |
| Spese per produzione e invio/consegna comunicazioni (estratti conto, lettere contabili, documenti di sintesi periodici, ecc.)  | (**) su supporto cartaceo: euro<br>(***) su supporto elettronico (formato pdf): euro   | 1,15<br>0,00                     |
| (**) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.<br>(***) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso SCRIGNO/Internet Banking, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche. |  |                                  |

**Valute**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Giorni banca per ogni effetto | 25 giorni lavorativi |
|---------------------------------|----------------------|

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Il cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Gli eventuali anticipi o ammissioni allo sconto che la banca ritenesse di effettuare dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo dell'anticipo concesso. Gli eventuali anticipi consentiti oltre l'apertura di credito non comportano l'aumento di tale limite.

La banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, e con effetto immediato, dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla con conseguente obbligo, per il cliente, di provvedere all'immediato pagamento di quanto dovuto, anche se relativo ad appuntamenti non ancora scaduti o dei quali non si conosca ancora l'esito.

Per il pagamento delle somme dovute sarà dato al cliente, con lettera raccomandata a r., telegramma o telefax un preavviso non inferiore ad 1 giorno.

La banca è autorizzata sin da ora ad addebitare in qualsiasi momento gli importi degli anticipi o dei netti ricavi corrisposti sul conto corrente di corrispondenza utilizzato per l'accredito degli stessi. La Banca ha altresì analoga facoltà di recedere in una qualsiasi delle ipotesi previste all' art. 1186 del codice civile (Il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse), senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

**Reclami**

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [segreteria.reclami@popso.it](mailto:segreteria.reclami@popso.it) - [reclami@pec.popso.it](mailto:reclami@pec.popso.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

**LEGENDA**

|  |   |
|--|---|
| <b>Cessione di credito</b>                                 | Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).   |
| <b>Commissione d'impegno</b>                               | Commissione applicata per il mantenimento dell'impegno, intercorrente tra il momento in cui viene autorizzata l'operazione di sconto e quello in cui viene effettuata (presentazione dei titoli di credito).  |
| <b>Commissione di intervento</b>                           | Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa. Si somma alle altre voci commissionali percepite.  |
| <b>Commissioni di incasso</b>                              | Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto.   |
| <b>Commissioni di accettazione</b>                         | Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga trasmesso al debitore ceduto per l'accettazione.   |
| <b>Commissioni di richiamo</b>                             | Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga richiamato prima della scadenza da parte del cedente.  |
| <b>Commissioni di insoluto</b>                             | Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga reso insoluto dalla banca presentatrice.   |
| <b>Commissioni di protesto</b>                             | Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga reso insoluto e protestato dalla banca presentatrice.  |
| <b>Giorni banca</b>  | Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza.  |
| <b>Valuta/divisa estera</b>                                | Moneta diversa dall'euro.   |
| <b>Cambiale (effetto cambiario)</b>                        | Titolo di credito all'ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta (bill of exchange secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario (promissory note secondo la terminologia in lingua inglese).   |
| <b>Euribor</b>   | Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.   |
| <b>Libor (London Interbank offered Rate)</b>               | Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla British Bankers' Association, che rappresenta il costo medio dei depositi interbancari in una data valuta straniera, sulla base dei tassi applicati da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese.   |
| <b>Girata</b>  | L'apposizione della firma che trasferisce i diritti di un titolo di credito all'ordine (come cambiale).   |
| <b>Imposta sostitutiva</b>                                 | Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla Banca in luogo delle imposte di registro, catastale, ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, applicata al corrispettivo della cessione per operazioni con scadenza oltre i 365 giorni.   |
| <b>Protesto</b>  | Atto formale con il quale viene constatato il mancato pagamento della cambiale (vaglia cambiario, promissory note) o il rifiuto dell'accettazione della cambiale tratta (bill of exchange). La levata del protesto è di norma obbligatoria per esercitare le azioni cambiarie nei confronti del debitore principale e dell'avallante, salvo che il titolo cambiario non rechi la clausola "senza protesto". |
| <b>Spread</b>  | Margine – espresso in punti (ad es. 1,20) - che sommato al valore del tasso base (parametro ufficiale di riferimento) determina il tasso finale di sconto.  |
| <b>Valuta di accredito</b>                                 | Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente.  |
| <b>Sconto commerciale - Straight Discount</b>              | Metodo di calcolo dello Sconto consistente nell'applicare un determinato Tasso Annuo sul valore facciale dell'effetto da scontare, moltiplicato per il tempo mancante alla data di scadenza del credito stesso.   |
| <b>Sconto razionale composto - DTY – Discount to Yield</b> | Lo sconto razionale è un metodo di calcolo utilizzato per effetti con scadenza breve, viene definito "razionale" perché se si applica al valore attuale dell'effetto il tasso di sconto si avrà un montante uguale al valore nominale dell'effetto stesso.  |